

TAR Toscana 14 ottobre 2005, n. 4679

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

- II[^] SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1075/2005 proposto dalla LABRONICA CORSE CAVALLI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Narese e Federico De Meo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tali difensori in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20;

c o n t r o

- l'U.N.I.R.E. - Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituitosi in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

della nota, a firma del Segretario generale dell'ente intimato, del 25 maggio 2005, per la parte in cui nega il diritto di accesso;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di essa ricorrente ad eccedere ai sensi dell'art. 25 L. n. 241/90 (come modificato dalla L. n. 15/2005), di documenti richiesti con l'istanza del 18 aprile 2005;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

dell'ente intimato all'esibizione ed il rilascio, in favore della ricorrente degli atti suddetti, con facoltà di estrarne copia

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2005 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, l'avv. Calogero Narese per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

La società Labronica Corse Cavalli S.r.l., gestore dell'ippodromo di Livorno ed organizzatore delle relative corse, veniva, il 18 aprile 2005, casualmente a conoscenza della determinazione n. 2739, del 25 gennaio 2005, del Segretario Generale dell'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine), avente ad oggetto l'"Erogazione acconti alle società di corse per il mese di gennaio 2005", nonché di altre determinazioni dello stesso organo (n. 1797 dell'1.3.2005, n. 2194 dell'1.7.2004 e n. 2430 del 21.10.2004), relative al pagamento di altri acconti per periodi diversi.

Dato che la determinazione n. 2739, del 25 gennaio 2005, dava notizia del fatto che, con determinazione n. 2006, del 10 maggio 2004, il Segretario generale aveva deciso di affidare un

incarico volto a stabilire il valore dei servizi resi dagli ippodromi, nonché il conseguente criterio di determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli ippodromi stessi e dava, altresì, notizia che, al termine dei lavori della Commissione a ciò preposta, la procedura era stata aggiudicata alla Deloitte Financial Advisory Services S.p.a., la Labronica S.r.l. presentava lo stesso 18 aprile 2005 all'U.N.I.R.E. domanda di accesso ai sensi dell'art. 22 de segg. della L. 241/90 (come modificati dalla L. n. 15/2005), al fine di ottenere copia dei documenti indicati nella suindicata determinazione n. 2739/05.

In particolare la società Labronica, richiamata la circostanza che la società Deloitte aveva portato a termine l'incarico conferitole e l'esistenza di un interesse ad esercitare il diritto di accesso nei confronti di tutti i lavori svolti atteso che questi dovevano essere utilizzati per determinare i compensi che sarebbero stati erogati dall'U.N.I.R.E. anche ad essa società Labronica, chiedeva "a) di esaminare tutti i lavori ed i documenti, (relazioni finali, atti istruttori, presupposti, ecc.) effettuati dalla Deloitte S.p.a. e di ottenerne copia; b) in particolare, di ottenere copia delle lettere e/o provvedimenti di incarico alla Deloitte S.p.a. da parte di codesta U.N.I.R.E., nonché copia della corrispondenza intercorsa in funzione del duplice incarico conferito dalla Deloitte medesima".

Con determinazione, del 25 maggio 2005, il Segretario Generale dell'U.N.I.R.E. accoglieva solo parzialmente la richiesta di accesso dato che "con riferimento al diritto di estrarre copia dei documenti indicati al punto b)" affermava di non "ravvisare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale la cui lesione possa essere considerata quale presupposto indefettibile per l'esercizio del diritto di accesso. Quest'ultimo verrà, pertanto, circoscritto agli atti prodromici all'adozione del provvedimento finale".

Avverso tale determinazione e per ottenere i provvedimenti necessari per l'esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione richiesta, ricorreva, con atto notificato il 21 giugno 2005 e depositato il 28 dello stesso mese la società interessata assumendo che il diniego sarebbe viziato per difetto di motivazione e per violazione del comma 3 dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Non si costituiva l'U.N.I.R.E. sebbene intimata.

Chiamata per la decisione, secondo il rito abbreviato di cui al comma 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (come modificata ed integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15), alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2005, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La pretesa azionata è fondata.

Osserva il Collegio che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che ricorrono, per espressa previsione di legge, nella ipotesi in cui la conoscenza di tali documenti sia necessaria ad un soggetto per curare e difendere i suoi interessi e senza che tale interesse possa, restrittivamente, farsi coincidere con quello all'impugnazione (cfr, Cons. St., Sez. VI 3 febbraio 1995 n. 158, e 14 gennaio 1999 n. 32).

L'art. 24 nella legge sul procedimento amministrativo, anche nella forma introdotta dall'art. 16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15 individua le categorie di atti esclusi dal diritto di accesso o quelle per i quali la loro ostensione può essere differita o limitata per la salvaguardia della riservatezza dell'amministrazione o di altri soggetti ovvero per ragioni che attengano alla speditezza e al buon andamento della medesima.

La stessa disposizione appena citata stabilisce che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di individuare, con regolamento, le categorie di documenti da esse formati e detenuti per i quali il diritto di accesso può essere limitato o escluso per le ragioni sopraindicate.

Ciò posto non possono sussistere dubbi, nel caso di specie, sull'obbligo dell'U.N.I.R.E. di esibizione di tutti gli atti oggetto della domanda di accesso.

E, infatti, una volta che tale ente non abbia opposto l'esistenza di ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il differimento, lo stesso ente ha l'obbligo di soddisfare la richiesta della società ricorrente nella sua interezza consentendo l'accesso, non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l'adesione dell'atto finale del procedimento (cfr. Cons. St. V Sez. 16 novembre 1998 n. 16020 e 9 dicembre 1997 n. 1489).

Da quanto sopra discende anche come sia del tutto inidoneo a sorreggere legittimamente il diniego opposto dall'U.N.I.R.E., l'assunto della insussistenza di un "interesse concreto ed attuale" all'esercizio dell'accesso ai suindicati atti interni all'intera procedura, e ciò indipendentemente dal fatto che non siano state minimamente indicate le ragioni per cui tale interesse non sarebbe sussistente.

Concludendo, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e, per l'effetto deve - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'art. 17 della L. 11 febbraio 2005 n. 15 - ordinarsi all'U.N.I.R.E. di consentire alla società ricorrente l'accesso a tutti gli atti indicato nella domanda da questa presentata il 18 aprile 2005.

Le spese ed onorari di causa, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II[^], definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e, per l'effetto ordina all'ente intimato l'esibizione dei documenti richiestigli.

Condanna altresì tale ente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.